



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 263 del 19/11/2021

Oggetto: DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO ARTIGIANALE DITTA BONI S.P.A. IN LOCALITA' BEZZE DI TORRILE COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 516/2020. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018 ;

PREMESSO:

che l'Unione Bassa Est, con nota PEC 25049 del 01.11.20, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 516/2020 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del progetto di ampliamento dell'attività produttiva Boni esistente comportante variante agli strumenti urbanistici di RUE secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense ha convocato cinque sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 14.01.2021, 10.02.21, 24.05.21, 09.09.21 e 10.11.21;

che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle sedute ha precisato che il parere della Provincia sarà rilasciato in sede di conferenza finale, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica e sarà espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che il Comune di Torrile ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale;

che il SUAP ha dichiarato in Conferenza che nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO:

che la Variante al RUE in oggetto è richiesta dalla ditta Boni S.p.A., attiva dal 1912 nella produzione di Parmigiano Reggiano e nella stagionatura e commercializzazione del Grana Padano, che si trova nella necessità di attivare un intervento funzionale alle esigenze aziendali, per la realizzazione di un nuovo fabbricato per la stagionatura dei formaggi, per una superficie coperta di circa 5.000 mq. ad oggi ineditata;

che l'area della ditta Boni costituisce parte del complesso artigianale localizzato nella frazione di Bezze, posto tra la Strada Provinciale di Golese e l'argine del Torrente Parma. Il fabbricato proposto è adiacente a quelli esistenti e l'area è delimitata fisicamente per tutto il confine sud ed ovest dall'argine del Torrente Parma. L'accesso dell'area è posto lungo la strada di penetrazione che si affaccia a sua volta lungo la provinciale SP 9;

che la variante riguarda gli elaborati cartografici e normativi del RUE, rivolti a disciplinare l'intervento di ampliamento dei fabbricati produttivi esistenti, in virtù delle esigenze produttive della Ditta;

che in particolare la variante normativa consiste nell'integrazione dell'art.16 delle NTA del RUE attraverso l'inserimento, dopo il comma 11, del seguente comma 12:

"12. Nell' area contrassegnata con la lettera "G", in località Bezze di Torrile (tavv. P2c in scala 1:2.000 e P5a in scala 1:5.000), si applicano gli indici di cui al comma 2, con la precisazione che:

- *la capacità edificatoria assegnata è pari a 5.000mq di Su;*
- *l'altezza del fronte del fabbricato non potrà superare i 10 mt;*
- *la Superficie Fondiaria di riferimento per il calcolo delle dotazioni e degli oneri, esclude le aree classificate come "Agricole di rilievo paesaggistico" rivolte alla mitigazione del rischio idraulico, ancorché ricomprese all'interno del perimetro di intervento;*
- *dovrà essere assicurata l'invarianza idraulica, attraverso la sistemazione dell'area di mitigazione ambientale ricompresa all'interno del perimetro di intervento;*
- *dovrà essere assicurata una adeguata mitigazione paesaggistica attraverso la messa a dimora di*
- *alberature lungo i tre fronti verso l'argine del Torrente Parma, per uno sviluppo complessivo non inferiore a mt. 200 e per un numero di esemplari di alto fusto non inferiore a 30, sulla base del progetto concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale.*
- *è previsto un contributo di sostenibilità, precisato nell'Atto Unilaterale d'Obbligo a corredo del Permesso di Costruire, determinato ai sensi dell'art. 25 delle NdiA del PSC, rivolto al potenziamento ed alla valorizzazione delle Dotazioni Territoriali del Comune.*

che la modifica cartografica consiste nella modifica alle tavole P5a e P2c mediante evidenziazione dell'area e inserimento di apposita lettera identificativa "G";

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n. 7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area *interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)*" Po, Taro, Parma. Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;
- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come "area *interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)*"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):
 - di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
 - di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio.

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- area di inondazione per piena catastrofica (fascia C) ai sensi della Tav. C.1 del PTCP;
- "dossi di pianura" ai sensi della Tav. C.1 del PTCP;
- progetto strategico del Naviglio Navigabile ai sensi della Tav. C.4 del PTCP;
- progetto di tutela recupero e valorizzazione ai sensi della Tav. C.5 del PTCP;
- in prossimità di un "corridoio ecologico" della Rete Ecologica di Pianura ai sensi della Tav. C.5b del PTCP;
- "ambito rurale di valore naturale e ambientale" ai sensi della Tav. C.6 del PTCP;

che l'area in oggetto è riconosciuta come poco vulnerabile sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008, preso atto dei contenuti della variante, si ritiene di non dover chiedere integrazioni in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO :

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale;

che in particolare:

- AUSL ha espresso parere (PG 79090 del 29.12.20 di AUSL) di competenza favorevole;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole in merito alla proposta di variante urbanistica (Rif. Arpae PGPR 158059/2020 Sinadoc 28254/2020) e in merito agli aspetti acustici (Rif. Arpae PG 2020/186259 del 22.12.20);
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

PARMA E PIACENZA ha espresso parere favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- visti i diversi punti privilegiati di percezione del paesaggio e le relative dominanti cromatiche, la finitura del nuovo fabbricato, di cui andrà garantita la manutenzione nel tempo, dovrà essere del tipo “grigio caldo” (es. RAL7044);
- I pannelli di copertura dovranno avere cromie le più prossime a quelle dei manti tradizionali;
- La pavimentazione prevista al piede dei fronti est e sud prospicienti l’argine del torrente, non definita nella documentazione tecnica di progetto, dovrà limitarsi alla larghezza minima di un marciapiede;
- La prevista piantumazione di alberi, così come richiesta dalla competente Commissione Q.A.P., andrà implementata e integrata anche con esemplari arbustivi di essenze autoctone, con disposizione a quinconce o seguendo linee discontinue, a creare gruppi verdi misti, escludendo in ogni caso l’adozione di schemi eccessivamente rigidi come quello rappresentato negli elaborati pervenuti. A tal proposito andrà altresì predisposto un adeguato piano di manutenzione del verde, al fine di assicurare l’attecchimento e l’accrescimento delle specie arboree e arbustive previste, inclusa la sostituzione del secco. Tale vegetazione andrà armonizzata anche in rapporto alla nuova recinzione – che si precisa dovrà essere con sistema a rete su paletti metallici infissi nel terreno, priva di cordoli e con altezza non superiore ai 175cm – di cui a oggi non si conosce il posizionamento;
- Consorzio di Bonifica ha espresso parere favorevole nell’ambito dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi e con successivo parere;
- Emiliambiente ha espresso parere favorevole nell’ambito dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l’istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato significative criticità in merito ai principali aspetti ambientali e di compatibilità geologica connesse proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, visti i pareri favorevoli degli enti competenti in materia ambientale si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all’art. 8 DPR 160/2010, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all’attuazione delle stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha

alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al RUE vigente del Comune di Torrile, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di ampliamento della ditta Boni (permesso di costruire n. 516/2020) esistente in località Bezze, Torrile;

di trasmettere altresì all'Unione Bassa Est copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(DELSANTE GIUSEPPE)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4023 /2021** ad oggetto:

" DPR 160/2010 - ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO ARTIGIANALE DITTA BONI S.P.A. IN LOCALITA' BEZZE DI TORRILE COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 516/2020. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 18/11/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale